

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2006/0277(CNS)

6.6.2007

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

(COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

Relatore per parere: Ignasi Guardans Cambó

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

I. Contesto della proposta della Commissione

Ai sensi dell'articolo 19 del Trattato che istituisce la Comunità europea, “*ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato*”. Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità sono stabilite dalla Direttiva 93/109/CE.

Gli obiettivi di questa direttiva sono quelli di garantire la partecipazione di tutti i cittadini dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo, di incoraggiare la partecipazione di tutti i cittadini a queste elezioni e di assicurare gli stessi diritti elettorali a tutti i cittadini residenti in uno stesso paese (cittadini e non cittadini)¹.

Questa direttiva prevede che nessun cittadino possa votare più di una volta o essere candidato in più di uno Stato membro per le stesse elezioni (articolo 4 della direttiva)².

Tuttavia, alla luce dell'esperienza delle elezioni europee del giugno 2004, la Commissione ha valutato una possibile semplificazione del dispositivo e ha quindi presentato la suddetta proposta di direttiva, che prevede di eliminare l'obbligo di scambio di informazioni tra gli Stati membri (articolo 13), di rafforzare le disposizioni relative alle sanzioni in caso di falsa dichiarazione (articolo 13) e di eliminare l'obbligo per i candidati di fornire un attestato di eleggibilità (articoli 6 e 10).

II. Campo di applicazione della direttiva

La presente direttiva riguarda solo i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

In questo senso, la direttiva non tocca le questioni:

- della doppia nazionalità
- dei cittadini di paesi terzi.

1. La questione della doppia nazionalità

Nella sua comunicazione sulle elezioni europee del 2004³, la Commissione richiama i problemi legati a una possibile doppia nazionalità o a nazionalità multiple (di più di uno Stato membro). In effetti, in questo caso è impossibile assicurarsi che il cittadino non voti più di una volta, poiché ciò è contrario all'articolo 8 dell'Atto del 20 settembre 1976 sull'elezione a suffragio universale diretto dei rappresentanti al Parlamento europeo.

¹ SEC(2006)1647.

² Nonché articolo 8 dell'Atto del 20 settembre 1976 sull'elezione a suffragio universale diretto dei rappresentanti al Parlamento europeo.

³ COM(2006)0790.

Questa questione non rientra nel campo di applicazione della direttiva 93/109/CE, ma è una fonte potenziale di doppio voto e a questo proposito la Commissione dovrebbe esaminare le possibilità di evitare che tali situazioni si verifichino.

2. I cittadini di paesi terzi

La direttiva riguarda solo i cittadini dell'Unione e non prevede quindi la possibile partecipazione di cittadini di Stati terzi alle elezioni del Parlamento europeo. Tuttavia, meritano di essere ricordati i recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee. In effetti, è stato chiesto alla Corte se uno Stato membro può estendere il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo a cittadini di paesi terzi, in particolare a cittadini del Commonwealth rispondenti ad alcuni criteri ("qualifying Commonwealth citizens"), residenti sul territorio europeo, nella fattispecie a Gibilterra.

La Corte, nella sua sentenza del 12 settembre 2006¹ ricorda che né l'articolo 190 CE né l'Atto del 1976 definiscono in modo esplicito e preciso quali siano i beneficiari del diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo² mentre l'articolo 8 dell'Atto del 1976 precisa che la procedura elettorale, in ogni Stato membro, è regolata dalle disposizioni nazionali³. La Corte conclude che *"la determinazione dei titolari del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni per il Parlamento europeo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario e che gli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE non si oppongono a che gli Stati membri concedano tale diritto di voto attivo e passivo a determinate persone che possiedono stretti legami con essi, pur non essendo loro cittadini o cittadini dell'Unione residenti sul loro territorio"*. Questa sentenza sottolinea quindi che è possibile che cittadini di Stati terzi abbiano il diritto di votare e di essere eletti al Parlamento europeo ma che è competenza degli Stati membri concedere loro o meno questi diritti.

III. Posizione del relatore

Il relatore sostiene l'obiettivo della Commissione di semplificare le procedure necessarie per i cittadini europei che desiderano votare o presentarsi nel loro Stato membro di residenza.

Questa direttiva è utile e necessaria nella misura in cui contribuisce alla creazione di una comunità politica europea. È purtroppo impossibile, vista la situazione politica attuale in seno all'Unione europea, realizzare un sistema elettorale unico. Tuttavia, sarebbe utile che la Commissione, dopo le elezioni europee del 2009, facesse una proposta in questo senso, che potrebbe poi essere esaminata dal Consiglio e dal Parlamento.

Gli altri emendamenti presentati dal relatore hanno l'obiettivo di garantire che le modalità di voto e di eleggibilità applicabili ai cittadini dell'Unione che votano nel loro Stato di residenza siano identiche a quelle che si applicano ai cittadini di questo Stato membro che si trovano in un altro Stato membro, ma anche di facilitare l'attuazione pratica della direttiva.

¹ Causa C-145/04 Regno di Spagna / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

² Punto 70 della sentenza.

³ Punto 69 della sentenza.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO -1 BIS (nuovo)

(- 1 bis) E' fondamentale garantire, in modo pratico ed efficace, il pieno esercizio dei propri diritti politici, il più importante dei quali è il diritto di voto e di eleggibilità per il Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la nazionalità.

Emendamento 2

CONSIDERANDO -1 TER (nuovo)

(- 1 ter) E' deplorabile che le elezioni al Parlamento europeo non siano vere elezioni europee ma dipendano da ventisette diversi sistemi elettorali a causa dell'assenza di una legge elettorale comune, una situazione cui purtroppo non è possibile porre rimedio nell'attuale clima politico.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 1

(1) La relazione della Commissione sull'applicazione, in occasione delle elezioni europee 2004, della direttiva 93/109/CE del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle

(1) La relazione della Commissione sull'applicazione, in occasione delle elezioni europee 2004, della direttiva 93/109/CE del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ha evidenziato la necessità di modificare determinate disposizioni della direttiva.

elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ha evidenziato la necessità di modificare determinate disposizioni della direttiva. ***La cittadinanza dell'Unione garantisce i medesimi diritti a tutti i cittadini dell'Unione europea, a prescindere dal fatto che il loro luogo di nascita o di residenza si trovi nella stessa Unione o in un paese terzo. Le istituzioni comunitarie devono quindi vigilare affinché sia garantito l'esercizio dei diritti relativi alle elezioni del Parlamento europeo dei cittadini dell'Unione residenti in un paese terzo.***

Emendamento 4

CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) Va oltre il campo di applicazione della presente direttiva e nessun elemento contenuto nelle disposizioni può avere alcun effetto sulla legislazione interna di uno Stato membro per quanto riguarda l'eventuale concessione del diritto di voto e di eleggibilità a:

a) cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro;

b) cittadini dello Stato membro residenti in paesi terzi;

c) persone apolide e altri che non sono cittadini di alcuno Stato membro e che risultano essere residenti a lungo termine di uno Stato membro.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 3 (direttiva 93/109/CE)

(1 bis) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"Ogni persona che, nel giorno di riferimento,

a) è cittadino dell'Unione ai sensi del secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato,

b) pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,

ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza, secondo le stesse modalità dei cittadini di quello Stato membro, in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti in virtù dell'articolo 6 o 7.

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.

Motivazione

Le varie modalità di voto offerte ai cittadini di uno Stato membro (voto a distanza, per procura, ecc.) dovrebbero essere offerte anche agli elettori comunitari.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B)
Articolo 6, paragrafo 3 (direttiva 93/109/CE)

3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro di origine la dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Allo stesso scopo, le informazioni pertinenti che sono normalmente disponibili

3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro di origine la dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, **trasmettendo il modulo di cui all'articolo 10, paragrafo 2.** Allo stesso scopo, le

allo Stato membro di origine sono fornite in maniera tempestiva ed adeguata; dette informazioni possono riguardare solo i dati strettamente necessari per l'attuazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine. Se le informazioni fornite invalidano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure opportune per impedire all'interessato di presentare la propria candidatura.

informazioni pertinenti che sono normalmente disponibili allo Stato membro di origine sono fornite in maniera tempestiva ed adeguata; dette informazioni possono riguardare solo i dati strettamente necessari per l'attuazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine. Se le informazioni fornite invalidano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure opportune per impedire all'interessato di presentare la propria candidatura.

Motivazione

La dichiarazione formale di cui all'articolo 10 deve essere trasmessa allo Stato membro di origine. Gli Stati membri avranno meno difficoltà a trattare tali dichiarazioni se queste avranno un formato comune.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 3, PUNTI B) e C)
Articolo 10, paragrafi 2 e 3 (direttiva 93/109/CE)

(b) il paragrafo 2 è *soppresso*;

(b) il paragrafo 2 è *sostituito dal testo seguente*:

"Tale dichiarazione formale è presentata mediante il modulo di cui all'allegato I".

c) il paragrafo 3 è rinumerato paragrafo 2.

Motivazione

La dichiarazione formale di cui all'articolo 10 deve essere trasmessa allo Stato membro di origine. Gli Stati membri avranno meno difficoltà a trattare tali dichiarazioni se queste avranno un formato comune.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Articolo 12 (direttiva 93/109/CE)

(3 bis) All'articolo 12, è aggiunto il

seguate comma:

"Le modalità di esercizio del diritto di voto previste per gli elettori comunitari devono essere uguali a quelle previste per i cittadini dello Stato membro di residenza."

Motivazione

Le varie modalità di voto offerte ai cittadini di uno Stato membro (voto a distanza, per procura, ecc.) dovrebbero essere offerte anche agli elettori comunitari.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)
Articolo 15 bis (nuovo) (direttiva 93/109/CE)

(4 bis) Un articolo 15 bis è inserito al capitolo IV:

"Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione, entro un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'autorità elettorale competente per l'applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva. La Commissione trasmette tali informazioni all'insieme degli Stati membri."

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 16 (direttiva 93/109/CE)

La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva alle elezioni al Parlamento europeo del 2009, *ove opportuno, insieme a una proposta di modifica della presente direttiva. Detta relazione analizza in particolare l'applicazione degli articoli 4 e 13.*

La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva alle elezioni al Parlamento europeo del 2009. **Sulla base di tali informazioni, la Commissione redige uno studio preliminare al fine di istituire un sistema elettorale comune in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2014.**

Ai fini del primo comma, gli Stati membri

Gli Stati membri cooperano tra loro per

cooperano tra loro per svolgere controlli successivi alle elezioni su eventuali casi di doppio voto o di doppia candidatura; detti controlli ed ispezioni possono concentrarsi su situazioni in cui è maggiore la probabilità di doppio voto o doppia candidatura."

svolgere controlli successivi alle elezioni su eventuali casi di doppio voto o di doppia candidatura; detti controlli ed ispezioni possono concentrarsi su situazioni in cui è maggiore la probabilità di doppio voto o doppia candidatura."

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Allegato I (nuovo) (direttiva 93/109/CE)

5 bis) E' aggiunto il seguente allegato I:

Motivazione

Dichiarazione formale in caso di candidatura di un cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino alle elezioni al Parlamento europeo.

Nome dello Stato di residenza: _____

Nome dello Stato di origine: _____



**Dichiarazione in caso di candidatura alle elezioni
al Parlamento europeo in uno Stato membro diverso da quello di cui si ha la nazionalità**

Il/La sottoscritto/a _____

Cognome: _____

Nome: _____

nato/a il _____

a _____

Nazionalità: _____

Numero di carta d'identità/passaporto: _____ rilasciato/a il _____ a _____

Indirizzo nello Stato di residenza:

dichiara di

Non essere candidato/a alle elezioni del Parlamento europeo in uno Stato membro diverso dal proprio Stato di residenza come sopraindicato;

Non essere decaduto dai diritti di eleggibilità nel proprio Stato membro di origine come sopraindicato;

Luogo dell'ultima iscrizione sulle liste elettorali in _____ (nome dello Stato di origine):

Dichiaro di essere informato/a del fatto che ogni inesattezza contenuta nella presente dichiarazione è passibile di sanzioni penali ai sensi della legislazione del mio Stato di residenza.

Fatto a _____, data _____

Firma:

PROCEDURA

Titolo	Modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
Riferimenti	(COM(2006)0791 – C6 0066/2007 – 2006/0277(CNS))
Commissione competente per il merito	AFCO
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 13.3.2007
Relatore per parere Nomina	Ignasi Guardans Cambó 20.3.2007
Esame in commissione	8.5.2007 5.6.2007
Approvazione	5.6.2007
Esito della votazione finale	+ : 38 - : 0 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Simon Busuttil, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bogdan Klich, Jean Lambert, Marianne Mikko, Hubert Pirker, Rainer Wieland
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Aloyzas Sakalas